



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1764



Cifra I

Art. 9 cpv. 3

Nella versione italiana «esame successivo» è sostituito, come in altre ordinanze, con «controllo periodico» per motivi di uniformità intertestuale.

Nella versione tedesca è aggiunta la sigla «VTS».

Art. 24 cpv. 4, frase introduttiva

L'articolo 24 capoverso 4 disciplina i trasporti di cose che possono essere effettuati da veicoli a motore pesanti con licenza di circolazione collettiva. Il testo vigente fino al 1° maggio 2024 (*«I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose»*) non limitava tuttavia i trasporti di cose con veicoli a motore leggeri, per cui era possibile utilizzare trattori a sella leggeri in combinazione con rimorchi pesanti e di conseguenza eludere la TTPCP. Nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza del 27 marzo 2024¹ sul traffico pesante (OTTP) la frase introduttiva è stata quindi integrata con «rimorchi pesanti» e dal 1° maggio 2024 recita come segue: *«I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose»*.

Sempre per evitare elusioni e allineare le disposizioni a quelle dell'OTTP, l'articolo 24 OAV è nuovamente precisato specificando i veicoli considerati «pesanti». A tal fine la frase introduttiva del capoverso 4 viene integrata sulla base della frase introduttiva dell'articolo 1 OTTP come segue: *«I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali aventi un peso totale (art. 7 cpv. 4 OETV²) superiore a 3,50 t possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose»*.

Cifra II

All. 4 n. 15.5

Nella versione italiana sono sostituiti «montaggio» con «installazione» ed «esame successivo» con «controllo periodico», come fatto in altre ordinanze, per motivi di uniformità intertestuale.

All. 5 n. 1, 3 e 4, frase introduttiva e lett. a e c

N. 1, 3 e 4 e lett. c: nella versione francese «détenteur/trice» è sostituito con «détenteur», «le détenteur/la détentrice» con «le détenteur».

N. 4 lett. a: nella versione tedesca «Prüfbericht» è sostituito con «Prüfungsbericht»; nella versione italiana «Rapporto di perizia» è corretto eliminando la maiuscola.

Cifra III

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

¹ RS 641.811

² RS 741.41